

(N. 754)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)  
della Camera dei deputati nella seduta del 1° dicembre 1949 (V. Stampato N. 881)

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(JERVOLINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 7 DICEMBRE 1949

Maggiorazione alla misura di alcune competenze accessorie  
del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

All'allegato n. 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, che stabilisce le competenze accessorie per il personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono apportate le modificazioni di cui ai successivi articoli della presente legge.

#### Art. 2.

Al Capo III sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'articolo 10 è sostituito come segue:  
« Al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in luogo del premio di presenza

di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni, è assegnato un premio giornaliero di interessamento alla regolarità ed economia del servizio a ciascuno affidato, nella misura risultante dalla seguente tabella, salvo le limitazioni dell'articolo 12 ultimo comma:

Grado	4°	. . . . .	L.	442
»	5°	. . . . .	»	392
»	6°	. . . . .	»	340
»	7°	. . . . .	»	306
»	8°	. . . . .	»	272
»	9°	. . . . .	»	238
»	10°	. . . . .	»	204
»	11° e personale non di ruolo gruppi A e B	. . . . .	»	170
»	12° 13° e personale non di ruolo gruppo C	. . . . .	»	136

Messaggeri di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe ed equiparati . . . . .	L.	136
Primi commessi, commessi ed equiparati . . . . .	»	120
Agenti non di ruolo . . . . .	»	102

« Il Ministro ha facoltà di variare, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il limite del 30 per cento, la misura base del premio di interessamento, ogni qual volta il provvedimento possa apportare un utile alla Amministrazione per migliore utilizzazione del personale, degli impianti e dei mezzi di esercizio ».

b) Il primo comma dell'articolo 11 è abrogato.

c) I primi due comma dell'articolo 12 sono sostituiti dal seguente:

« Di regola il premio è concesso al personale non demeritevole che presti regolare servizio, con completo adempimento del normale orario di servizio, ed è corrisposto per le giornate di effettiva presenza e di congedo ordinario ».

#### Art. 3.

Sulle misure delle indennità e dei compensi stabilite nell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, sono praticati i seguenti aumenti percentuali:

Capo IV. Indennità di stazione e di porto: aumento del 60 per cento.

Capo V. Indennità per servizio serale e notturno, aumento del 25 per cento.

Capo VI. Indennità e rimborsi per i servizi viaggianti: aumento del 25 per cento.

Capo VII. Indennità di maneggio valori: aumento del 200 per cento, salvo il disposto del successivo articolo 7.

Capo VIII. Articolo 21. Compenso mensile per manutenzione pile ed accumulatori: aumento del 50 per cento.

Capo VIII. Articolo 22. Indennità per gli interpreti di lingue estere: aumento del 50 per cento.

Capo VIII. Articolo 22. Compenso speciale al personale di commutazione della Azienda di Stato per i servizi telefonici avente conoscenza di lingue estere: aumento del 250 per cento.

Capo VIII. Articolo 25. Indennità per i dipendenti che prestano servizio in uffici di zone malariche: aumento del 70 per cento.

#### Art. 4.

L'articolo 12 lettera c) è sostituito come segue:

« c) al personale che percepisce il premio di cointeressenza di cui all'articolo 23-bis, nonchè a quello che percepisce il premio di rendimento (tantième) di cui all'articolo 24 per le giornate in cui vengono attribuiti tali premi e al personale di cui all'ultimo comma dello stesso articolo ».

#### Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« Quando il ritardo non è inferiore ad un'ora, per tutto il periodo di esso compete una indennità per ritardo di treni, in misura uguale a quella stabilita nell'articolo 6 per il servizio straordinario, nonchè quando ne sia il caso, dall'articolo 14 per il servizio serale o notturno ».

#### Art. 6.

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente articolo 17-bis:

« Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti ed ai messaggeri che si recano in territorio estero, e che ivi sostino per oltre quattro ore, le indennità per vitto ed alloggio di cui al n. 3 lettere a e b) del precedente articolo 16, eventualmente dovute durante tale sosta, sono maggiorate di un coefficiente percentuale da determinarsi, per i singoli paesi, con decreti del Ministro del tesoro, che ha facoltà di modificare tale coefficiente in relazione alla situazione valutaria ed economica dei paesi stessi ».

#### Art. 7.

Il numero 3, lettera a), dell'articolo 18 è modificato come segue:

« magazziniere centrale delle marche assicurative e controllore del magazzino medesimo; direttore e controllore dell'ufficio filatelico di

Roma; cassieri e controllori provinciali nelle Direzioni provinciali di 2<sup>a</sup> classe; titolari uffici vaglia risparmi e conti correnti nelle Direzioni provinciali di 2<sup>a</sup> classe ».

Allo stesso articolo 18 è aggiunto il seguente comma:

« 7° al consegnatario cassiere centrale ed al vice consegnatario cassiere per vaglia risparmi e conti correnti, nominati con decreto registrato alla Corte dei conti, è concessa l'indennità di maneggio valori disposta a favore dei consegnatari cassieri e vice consegnatari cassieri presso le Amministrazioni centrali dello Stato ».

#### Art. 8.

La misura massima del premio di maggior rendimento per il personale telefonico, di cui all'articolo 23, è elevata a lire 2500 mensili.

Allo stesso articolo 23 sono aggiunti i due comma seguenti:

« È istituito un premio di rendimento *tantième* da ripartirsi unicamente tra il personale addetto ai posti di lavoro e di controllo delle sale interurbane, commisurato al volume complessivo del lavoro espletato mensilmente dall'ufficio e da conferirsi per ogni giornata di effettiva prestazione secondo la tabella seguente:

da 90 a 150 unità giornaliera, premio lire 30 giornaliera;

da 151 a 179 unità giornaliera, premio lire 100 giornaliera;

da 180 a 209 unità giornaliera, premio lire 200 giornaliera;

da 210 unità in poi giornaliera, premio lire 300 giornaliera.

« Uguale premio maggiorato del 10 per cento spetta ai capi uffici interurbani titolari e loro coadiuvanti addetti ai servizi della commutazione nonchè alle direttrici ed assistenti degli stessi servizi ».

#### Art. 9.

Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente articolo 23-bis:

« Al personale radiotelegrafista addetto alle stazioni costiere del servizio radiomarittimo è concesso mensilmente un premio di cointeres-

senza in ragione di lire 10 per ogni marconigramma effettivamente trasmesso o ricevuto durante il mese, con il massimo di lire 3000 mensili.

« Ai dirigenti e ai capi turno delle stazioni medesime è concesso mensilmente un premio di cointeressenza pari alla media dei premi spettanti per effetto del precedente comma ai radiotelegrafisti addetti alla rispettiva stazione, con il massimo di lire 4000 mensili ».

#### Art. 10

La lettera a) dell'articolo 24 è modificata come segue:

« a) con apparati celeri stampanti, quando la media oraria dei telegrammi scambiati con uffici nazionali sia:

da 30 a 35 telegrammi . . . . .	L.	0,35
» 36 a 40           »           . . . . .	»	0,40
oltre i 40           »           . . . . .	»	0,50

e con uffici internazionali sia:

da 15 a 35 telegrammi . . . . .	L.	0,50
» 36 a 40           »           . . . . .	»	0,80
oltre i 40           »           . . . . .	»	1,00

La lettera b) dell'articolo 24 è modificata come segue:

« b) con apparato Morse, quando la media predetta sia:

da 10 a 15 telegrammi . . . . .	L.	0,90
oltre i 15           »           . . . . .	»	1,60

Allo stesso articolo 24 è aggiunto il seguente comma:

« Ai capi gruppo e dirigenti Baudot addetti a comunicazioni per le quali sia autorizzata la concessione del premio di cui al presente articolo, è concesso il premio di rendimento nella misura fissa di lire 63 per ogni giornata, in cui essi abbiano completamente adempiuto al normale orario di servizio ».

## Art. 11.

Gli aumenti delle competenze accessorie di cui alla presente legge decorreranno dal 1° gennaio 1949.

## Art. 12.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione degli articoli precedenti l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di

Stato per i servizi telefonici faranno fronte con disponibilità dei propri bilanci, derivanti da economie realizzate o da realizzare sulle spese, con precedenza per le spese attinenti prevalentemente al personale.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.